



# Trasporti funebri

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

123 - FON.TE - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2015	31/03/2021	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% <sup>1,2</sup>	TFR
01/04/2021	ad oggi	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% <sup>1,2</sup>	TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/06/2007	31/12/2014	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	dall'1% al 10%	retribuzione utile al calcolo del TFR (fonte: LABORFONDS)	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% <sup>1,2</sup>	TFR
01/01/2015	31/03/2021	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% <sup>1,2</sup>	TFR
01/04/2021	ad oggi	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% <sup>1,2</sup>	TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

## Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/06/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

\* Dal 01/06/2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Destinatari

FONTE

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

Dal 01/06/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

## Altre informazioni

#### SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 21/2/2006 - Art. 64 Trattamento di fine rapporto. Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro agli istituti tassativamente sotto indicati:

- retribuzione tabellare;
- indennità di contingenza di cui alla legge 297 del 1982;
- aumenti periodici di anzianità;
- eventuali aumenti di merito e/o superminimi;
- tredicesima mensilità;
- quattordicesima mensilità;
- indennità che abbiano carattere non occasionale anche se corrisposte eventualmente in sede aziendale.

#### VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

# CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI POMPE E TRASPORTI FUNEBRI

Indice:

26/01/2021 CCNL Ipotesi di accordo  
07/07/2017 CCNL Testo definitivo  
03/12/2014 CCNL Testo definitivo  
04/07/2014 CCNL Accordo di rinnovo  
21/02/2006 CCNL Accordo di rinnovo  
15/07/2005 CCNL Accordo di rinnovo  
08/05/2003 CCNL Accordo economico 2° biennio  
18/07/2000 CCNL Accordo di rinnovo  
23/09/1995 CCNL Accordo di rinnovo  
23/09/1995 CCNL Testo definitivo

## 26/01/2021

### Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 26/1/2021, tra la FENIOF, con l'assistenza di CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, si è stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre.

Il presente contratto decorre dall'1/1/2021 e avrà vigore fino a tutto il 31/12/2024.

Le Parti hanno concordato la seguente ipotesi di accordo .

### Art. 65 Previdenza complementare

1. Le Parti individuano in Fon.Te. ([www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)) il fondo di previdenza complementare cui i lavoratori del settore possono aderire.

2. A partire dall'1/4/2021, la misura minima della contribuzione per ciascun lavoratore aderente al Fondo è così stabilita:

- 1,55 % della retribuzione utile al computo del t.f.r. a carico del datore di lavoro;

- 0,55% della retribuzione utile al computo del t.f.r. a carico del lavoratore.

...omissis...

5.Sarà cura delle aziende fornire informazioni in merito attraverso apposite comunicazioni nelle bacheche aziendali, anche virtuali, ed attraverso opuscoli forniti da Fon.Te.

## 07/07/2017

### Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 7/7/2017, tra la FENIOF con l'assistenza della Confcommercio-Imprese per l'Italia e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, si è stipulato il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre, stesura del testo unico contrattuale del 5/5/2017.

Il presente contratto decorre dall'1/1/2017 e avrà vigore fino a tutto il 31/12/2020.

### Art. 65 Previdenza complementare

Le Parti individuano in Fon.Te. il fondo di previdenza complementare cui i lavoratori del settore possono aderire .

A partire dal 1/1/2015, la misura minima della contribuzione per ciascun lavoratore aderente al Fondo è così stabilita:

- 1,05% della retribuzione utile al computo del TFR a carico del datore di lavoro ;

- 0,55% della retribuzione utile al computo del TFR a carico del lavoratore .

La quota di iscrizione una tantum è stabilita nella misura di € 15,50 di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro e € 3,62 a carico del lavoratore.

La misura della quota associativa annuale nonché i termini e le modalità di versamento della contribuzione e del TFR sono stabiliti dal Fondo. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo , trova applicazione lo Statuto di Fon.Te..

Sarà cura delle aziende fornire informazioni in merito .

## **03/12/2014**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 3/12/2014, tra la FENIOF e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, si è stipulata la stesura del testo unico contrattuale del 4/7/2014.

Il presente contratto decorre dall'1/1/2014 e avrà vigore fino a tutto il 31/12/2016.

### **Art. 63 Previdenza complementare**

Le Parti individuano in Fon.Te. il fondo di previdenza complementare cui i lavoratori del settore possono aderire . A partire dal 1/1/2015, la misura minima della contribuzione per ciascun lavoratore aderente al Fondo è così stabilita:

- 1,05% della retribuzione utile al computo del TFR a carico del datore di lavoro :

- 0,55% della retribuzione utile al computo del TFR a carico del lavoratore .

La quota di iscrizione una tantum è stabilita nella misura di € 15,50 di cui €11, 88 a carico del datore di lavoro e € 3,62° carico del lavoratore.

La misura della quota associativa annuale nonché i termini e le modalità di versamento della contribuzione e del TFR sono stabiliti dal Fondo. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo , trova applicazione lo Statuto di Fon.Te..

Sarà cura delle aziende fornire informazioni in merito .

## **04/07/2014**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 4/7/2014, tra la FENIOF con l'assistenza di CONFCOMMERCIO e la FILT-CGIL, la FIT-CISL e la UILTRASPORTI, si è stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il "Personale dipendente da Imprese esercenti l'attività Funebre" parte economica e normativa .

La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/1/2014 e avrà vigore fino a tutto il 31/12/2016.

Le parti si riservano di sottoporre , entro il 20/7/2014, la presente ipotesi di accordo all'approvazione dei rispettivi organi associativi.

DA DISCUTERE

### **Art. 57 Previdenza. complementare (NOTA 1)**

Le Parti individuano in Fonte il fondo di previdenza complementare cui aderire .

Le parti convengono che il contributo da destinare a tale Fondo sarà pari, dall'1/1/2015, all'1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto; e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori.

Sarà cura delle aziende fornire informazioni in merito .

- Nota 1 -

Precedente art. 57: Entro il 30/10/2005 verrà individuato di comune accordo tra le parti il "fondo di previdenza complementare" cui aderire.

Perfezionata l'adesione al fondo, non appena intervenga un quadro legislativo che consenta lo smobilizzo del TFR, l'azienda si impegna a farvi confluire il TFR maturando dei lavoratori che vorranno aderire .

Il contributo a carico del datore di lavoro non potrà superare l'1% degli elementi retributivi validi ai fini del calcolo del TFR con decorrenza 1/1/2006.

## **21/02/2006**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 21/2/2006, tra la FENIOF, con l'assistenza della Confcommercio e la FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI si è conclusa la stesura del presente CCNL.

Il presente CCNL avrà vigore dall'1/1/2005 e fino a tutto il 31/12/2008; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31/12/2006.

21/02/2006

### **Art. 57 Previdenza Complementare**

Entro il 30/10/2005 verrà individuato di comune accordo tra le parti il "fondo di previdenza complementare" cui aderire.

Perfezionata l'adesione al fondo, non appena intervenga un quadro legislativo che consenta lo smobilizzo del TFR, l'azienda si impegna a farvi confluire il TFR maturando dei lavoratori che vorranno aderire .

Il contributo a carico del datore di lavoro non potrà superare l'1% degli elementi retributivi validi ai fini del calcolo del TFR con decorrenza 1/1/2006.

## **15/07/2005**

### **Previdenza complementare**

Entro il 30/6/2005 verrà individuato di comune accordo tra le parti il "fondo di previdenza complementare" cui aderire.

Perfezionata l'adesione al fondo, non appena intervenga un quadro legislativo che consenta lo smobilizzo del TFR, l'azienda si impegna a farvi confluire il TFR maturando dei lavoratori che vorranno aderire .

Il contributo a carico del datore di lavoro non potrà superare l'1% degli elementi retributivi validi ai fini del calcolo del TFR con decorrenza 1/1/2006.

## **08/05/2003**

### **Dichiarazione congiunta in materia di previdenza complementare .**

Le parti ribadiscono l'impegno comune a trovare - in occasione del prossimo rinnovo contrattuale - adeguate soluzioni per l'attuazione di un sistema di previdenza complementare, ferma restando la volontà di aderire, a seguito delle opportune verifiche congiunte, a un Fondo nazionale di previdenza complementare già costituito .

## **18/07/2000**

### **Art. 65 - Previdenza integrativa**

1. Entro 90 gg. dalla emanazione delle nuove disposizioni legislative in materia di previdenza integrativa le parti si incontreranno al fine di definire gli adempimenti conseguenti .

**23/09/1995**

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Le parti riconfermano l'impegno comune a trovare adeguate soluzioni per l'attuazione di un sistema di previdenza complementare, ferma restando la volontà di aderire, a seguito delle opportune verifiche congiunte, ad un Fondo Nazionale di previdenza complementare già costituito .

**23/09/1995**

**Art. .... Previdenza integrativa**

Entro 90 gg. dalla emanazione delle nuove disposizioni legislative in materia di previdenza integrativa le parti si incontreranno al fine di definire gli adempimenti conseguenti .

---